

Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'opera (RCT/RCO)

CIG 68605500F6

CONTRAENTE POLIZZA:

UMBRIA TPL E MOBILITA' (DIVISIONE FERRO)
Strada Santa Lucia 4
60125 Perugia PG
CF 03176620544

DURATA POLIZZA: 31.12.2016 - 31.12.2017
31.12.2017 - 31.12.2018 (eventuale) - senza tacito rinnovo

FRAZIONAMENTO PREMIO: Semestrale (31/12 - 30/06)

Per *Assicurato*

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione

1

La società

Il Contraente

| | |
|---------------------------------|---|
| Per Assicurazione: | Le garanzie prestate in base alla presente Polizza |
| Per Contraente: | Il soggetto che stipula la Polizza |
| Per Cose: | Sia gli oggetti materiali sia gli animali che le piante |
| Per Franchigia: | L'ammontare in cifra fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, in eccesso al quale viene applicato il Massimale e/o gli eventuali sottolimiti. |
| Per Indennizzo: | La somma dovuta all'Assicurato dalla Società in caso di Sinistro |
| Per Intermediario | Il Broker e/o l'Agente iscritto al RUI autorizzato ad esercitare tale attività |
| Per Massimale | L'importo, che rappresenta l'esposizione massima della Società a titolo di Indennizzo del complesso dei Sinistri occorsi, con riferimento a ciascun Periodo di Assicurazione e complessivamente per: - tutte le Sezioni e - tutti gli Assicurati |
| Per Perdite Patrimoniali | Pregiudizi economici diversi da lesioni personali o morte o danneggiamento a Cose |
| Per Polizza: | Il documento che prova l'Assicurazione |
| Per Premio: | La somma dovuta alla Società quale corrispettivo per gli obblighi assunti dalla Società in forza della presente Polizza |
| Per Prestatori di lavoro | Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'Attività Assicurata, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di lavoro e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge Non sono pertanto compresi nella presente definizione gli appaltatori, i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché i prestatori di opera e servizi (art. 2222 c.c.) |
| Per Scoperto: | L'ammontare percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, in eccesso al quale viene applicato il Massimale e/o gli eventuali sottolimiti |
| Per Sinistro | Sinistro RCT, Sinistro RCO |
| Per Sinistro RCO | Il verificarsi dei danni per i quali è prestata l'Assicurazione RCO ("loss occurrence") |
| Per Sinistro RCT | Il verificarsi dei danni per i quali è prestata l'Assicurazione RCT ("loss occurrence") |
| Per Società | Impresa assicuratrice |

NORME GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia, l'omissione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, tanto stipulate dal Contraente stesso che dai singoli Assicurati.

In caso di sinistro, l'Assicurato e il contraente devono però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

La Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi o delle rate di premio entro i 60 giorni successivi all'effetto della presente polizza di assicurazione, nonché dei rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose.

Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio ad Equitalia Servizi S.p.A. in applicazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra richiamati.

ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Nel caso di comprovata diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.).

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto, al Broker o alla Compagnia, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore dell'Amministrazione del Contraente, competente alla gestione del presente contratto, ai sensi ed a parziale deroga dell'Art. 1913 del C.C.

L'obbligo di denuncia riguarda esclusivamente gli eventi per i quali interviene richiesta di risarcimento di danni da parte di terzi o vi sia attivazione di un'Autorità Giudiziaria. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del C.C.

ART. 6.1 – INFORMATIVA SUI SINISTRI

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:

- elenco dei sinistri denunciati corredato degli estremi quali data evento, data denuncia, n° attribuito dalla Compagnia, breve descrizione dell'accaduto, importo imputato a riserva e/o liquidato, e dello stato dei medesimi (Riservato e/o Liquidato);
- elenco sinistri respinti (ovvero Senza Seguito), con precisazione scritta delle motivazioni del rigetto su espressa richiesta del Contraente.

ART. 6.2 - GESTIONE SCOPERTI E FRANCHIGIE

In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali, la Società provvederà a liquidare al danneggiato l'intero importo del danno.

Successivamente ad ogni scadenza assicurativa annuale, la Società presenterà l'elenco dei sinistri corredati dalla fotocopia dell'atto di quietanza debitamente sottoscritto dal terzo danneggiato, oppure copia dell'assegno di liquidazione.

Entro 60 giorni dal ricevimento della predetta rendicontazione, il contraente provvederà al reintegro degli importi rientranti in franchigia così come risultanti dalla citata documentazione probatoria.

Tale previsione di gestione dei danni è valida anche per i sinistri il cui importo sia inferiore alla franchigia, ove contrattualmente prevista, nel quel caso la Compagnia richiederà al Contraente l'intero importo liquidato al danneggiato, rispettando i termini del precedente comma

ART. 7 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. La gestione delle vertenze avverrà sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia Civile che Penale, e per tutti i gradi di giudizio. Spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici che saranno individuati di comune accordo, e su proposta del Contraente.

I legali e i tecnici dovranno fornire alla Contraente tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società.

La Società si impegna a confrontare con il referente designato dalla Contraente le ipotesi difensive e le successive evoluzioni dei casi.

La Contraente si impegna a produrre tutte le documentazioni utili alla migliore gestione delle vertenze.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata A.R., indirizzata, -rispettivamente - al Contraente o alla Compagnia.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte di legge entro 30 giorni.

Resta inteso che, in caso di recesso anticipato dal presente contratto, i limiti aggregati annui delle franchigie (se previsti) andranno ridotti in proporzione al periodo di anticipata risoluzione della garanzia di polizza.

ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è convenuta in anni 1 + 1, con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2016 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2017, più eventuale ulteriore anno dalle ore 24:00 del 31.12.2017 e scadenza 31.12.2018, escludendosi fin d'ora la clausola del tacito rinnovo.

Alla scadenza il Contraente si riserva altresì la facoltà di prorogare le garanzie assicurative per ulteriori 4 (quattro) mesi, notificando in tal senso alla Compagnia aggiudicataria almeno 30 giorni prima del termine del contratto, al fine di procedere all'espletamento di nuova gara. Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 120/360 del premio annuale.

ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 11 - FORO COMPETENTE.

Per ogni controversia relativa a questa polizza, il Foro Competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o Sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha Sede il Contraente/Assicurato.

ART. 12 - FORMA DELLE COMUNICAZIONE DELL'ASSICURATO ALLA COMPAGNIA

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte direttamente alla Compagnia, o tramite il Broker al quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata, per telex, telefax, posta elettronica (e-mail) o altra valida forma scritta.

ART. 13 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico dell'Assicurato/Contraente.

CLAUSOLA BROKER

Resta fra le parti convenuto che la Società Integra Broker S.r.l. - Via dell'Arcoveggio 70 - 40129 Bologna (BO) - Italy, iscritta al R.U.I. con numero B000013801 sarà considerata Broker dalla Contraente in tutti i rapporti per il surriferito contratto.

Ogni notizia data o spedita dalla Società potrà essere inviata al suddetto Broker e dovrà essere considerata come eseguita alla Contraente stessa, così come ogni notizia data o spedita dal Broker alla Società dovrà essere considerata come eseguita dalla Contraente stessa.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione scritta del Broker alla Società.

L'Assicuratore inoltre riconosce che il pagamento dei premi possa essere effettuato anche tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale pagamento sarà liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

La remunerazione del broker non costituisce onere aggiuntivo in quanto parte dell'aliquota provvigionale normalmente riconosciuta dalla società assicuratrice alla propria rete di vendita.

Al Broker verranno retrocesse dall'Impresa, o dall'Agenzia mandataria dell'Impresa, provvigioni pari al 12% dei premi imponibili pagati.

SEZIONE II – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (RCT) E PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

Art. 14 – Descrizione del rischio – Attività dell'Assicurato

Umbria TPL e Mobilità SPA (Divisione Gestione Ferroviaria)

Gestione, anche in regime concessorio, di infrastrutture ferroviarie di interesse regionale e locale ivi comprese le attività di ordinaria e straordinaria manutenzione delle medesime.

La garanzia è operante per tutte le attività e prestazioni che l'Assicurato gestisce ed eroga (in applicazione delle leggi, delle delibere dei propri organi, delle determine, di ordinanze, disposizioni, ecc. dei ruoli competenti) sia per atto proprio che delle persone per le quali o con le quali debba rispondere a termini di legge.

Sono comprese tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, (nulla escluso né eccettuato) sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, gestore, committente o partecipante.

Sono pure comprese le attività e/o i servizi svolti da terzi (persone fisiche e persone giuridiche) con cui esistano rapporti di collaborazione e/o gestione di attività, a cui l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.

Art. 15 – Oggetto dell'assicurazione

15.a) Responsabilità civile verso terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per i danni determinati da dolo o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere l'Assicurato.

Si prende atto fra le parti che non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro dipendenti assicurati ai sensi d'l D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, quando opera la garanzia RCO di cui al successivo art. 15.b).

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi:

- 1) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
- 2) per danni arrecati a cose di proprietà od in possesso dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro, come sopra definiti, (compresi i componenti il consiglio di amministrazione), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, manuali e non, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzioni, rapporti commerciali e non, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo, nonché tutti coloro che in occasione di attività dimostrative, effettuate su richiesta dell'Assicurato, utilizzino strutture anche non di proprietà dell'assicurato medesimo, comprese le scolaresche.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni e/o modifiche.

15.b) Responsabilità civile dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti eventualmente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, per lesioni corporali (escluse le malattie professionali da essi subite in occasione di lavoro o di servizio).

15.c) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni e del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti o parasubordinati per gli infortuni, da loro sofferti;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni e del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), nonché ai lavoratori parasubordinati, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 5%, calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni;

3) ai sensi di legge per danni corporali sofferti dai dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL durante od in occasione dell'attività lavorativa.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, nonché da omissione involontaria della segnalazione preventiva di nuove posizioni assicurative INAIL.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

L'assicurazione si estende altresì ai prestatori di lavoro temporaneo ai sensi della Legge 24.06.1997 n. 196 per lo svolgimento delle attività descritte in polizza.

La Società si impegna a tacitare civilmente la Controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale.

A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato art. 2049 C.C.

Art. 16 – Precisazioni di garanzia

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

A. Responsabilità Civile personale di tutti i dipendenti, compresi i dirigenti e incaricati alla direzione o alla sorveglianza dei lavori (preposti), per danni arrecati, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, a terzi e a prestatori di lavoro. Si precisa che l'Assicurazione R.C.T. vale anche la Responsabilità

civile personale del Responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai prestatori di lavoro dell'Assicurato stesso.

Tale estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi e di RCO per danni a prestatori di lavoro.

In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro;

B. Responsabilità civile da committenza lavori e/o servizi. L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente o appaltante a terzi di lavori, servizi, e/o prestazioni in genere attinenti le proprie attività. Si precisa che sono considerate terzi tra loro tutti i soggetti descritti all'art. 14 - "Descrizione del rischio Attività dell'Assicurato" della presente Sezione, e dall'art. 1 - "Assicurato" di cui alla Sezione I.

Tale estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per i danni a terzi e di RCO per i danni a prestatori di lavoro;

C. Responsabilità derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C. L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, compresi i trasportati, derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. nella sua qualità di committente di dipendenti o commessi che per loro conto si trovino alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, non di proprietà dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A.

La garanzia di cui al presente articolo vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate, ed è prestata entro i limiti dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT. Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente allinea non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell'Assicurato stesso od allo stesso intestati al P.R.A., locati, dati in uso o usufrutto;

D. Responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (e relativi impianti) a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate. L'assicurazione comprende anche:

- i danni a terzi o cose di terzi causati da spargimenti, spandimenti o tracimazione di acqua da bocche di lupo o caditoie stradali, di pertinenza all'Assicurato, conseguenti a precipitazioni anche di forte intensità, nonché, da spargimenti acqua o rigurgiti di fogne conseguenti a guasti o rotture di tubazioni e/o condutture presenti nei fabbricati di proprietà o in uso all'Assicurato;

- le operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, lavori di ampliamento, demolizione, scavo, ristrutturazione o costruzione di impianti e/o fabbricati, nonché, conduzione, manipolazione, avviamento, prova, collaudo e pulizia di impianti e/o macchinari inerenti l'attività esercitata. Qualora le operazioni vengano affidate a terzi, la garanzia varrà per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C.;

E. Servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario;

F. In deroga al punto l) del successivo art. 18 - "Esclusioni", si precisa che in detta esclusione non rientrano i danni derivanti da detenzione e impiego di sostanze radioattive, contenute nei supporti o nei macchinari medicali, di calcolo ed elaborazione dati (e relativi terminali), antincendio, ecc;

G. Gestione della mensa e/o spaccio aziendale compreso il rischio degli alimenti smerciati, anche con macchine automatiche per distribuzioni cibi e bevande;

- H. Attività sportive e ricreative aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica;
- I. Partecipazione e/o organizzazione di mostre, fiere, mercati, convegni, manifestazioni, eventi e simili compreso il rischio derivante dall'allestimento e smontaggio degli stands;
- L. Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che, per volume e peso, non possono essere rimosse, ferma restando l'esclusione di cui al punto d) del successivo art. 18 - "Esclusioni";
- M. Proprietà ed uso di cancelli servocomandati;
- N. Proprietà ed uso di mezzi meccanici di sollevamento;
- O. Proprietà e manutenzione di insegne, cartelli, tende e striscioni;
- P. Proprietà ed uso di veicoli a propulsione muscolare;
- Q. Proprietà di cani e uso di guardie armate;
- R. Esercizio di squadre antincendio aziendali;
- S. Proprietà ed esercizio dei passaggi a livello a protezione automatica e/o di altro tipo, regolarmente approvati dalle autorità competenti;
- T. Indumenti e oggetti di uso comune personale portati dai passeggeri esclusi denaro preziosi e titoli.
- U. dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
- V) dall'uso dei mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno dell'Azienda fermo quanto diversamente previsto;
- Z. dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di passaggi a livelli (pubblici e privati) automatici e/o manuali, linee ferroviarie, stazioni, cunicoli, gallerie, cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione ferme restando le esclusioni di cui alle "Nome Generali R.C.T.";
- AA. a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso;
- BB. a veicoli di terzi e/o prestatori di lavoro in sosta entro lo stabilimento ove si svolgono le attività assicurate. Sono esclusi i danni:
da circolazione di veicoli a motore;
da Furto, Incendio;
da atti dolosi in genere, se commessi da persone diverse da quelle di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
- CC. da danni da circolazione e operatività di locomotori, automotrici o elettromotrici, veicoli o macchinari in genere, di proprietà o di terzi, anche se ceduti temporaneamente in prestito per lavori diversi dalle attività di Umbria Mobilità;

DD. in caso di lavori effettuati, anche saltuariamente, presso terzi, per danni arrecati ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose e/o merci e/o beni di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori suddetti, sempreché non si tratti di cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.

EE. dall'impiego di apparecchi a raggi "X "e raggi "Gamma" o altre emissioni similari utilizzati da rilevatori di metalli, sterilizzatori, analizzatori, etc.;

FF. dalla caduta di neve da fabbricati e piante, sempreché l'evento sia riconducibile a colpa dell'Assicurato;

GG. dalla proprietà e uso di binari di raccordo e piattaforme rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi.

Art. 17 - Massimali assicurati

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Sezione RCT € 50.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
€ 50.000.000,00 per ogni persona

Sezione RCO € 2.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
€ 2.500.000,00 per ogni persona

Qualora un sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia RCT che quella RCO, la massima esposizione della Società non potrà comunque superare il massimale per sinistro previsto dalla garanzia RCT.

Art. 18 – Esclusioni

L'Assicurazione RCT non comprende:

- a) i danni da furto;
- b) i danni derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esso equiparate di veicoli a motore, in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi di legge;
- c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- d) i danni alle cose di terzi che l'Assicurato detenga in consegna o custodia, che vengano utilizzate dall'Assicurato per lo svolgimento della propria attività, esclusi i veicoli di terzi o dipendenti in sosta presso gli insediamenti dell'Assicurato;
- e) i danni alle cose e/o opere e/o terreni e/o colture di terzi sulle quali e nelle quali si svolge l'attività, ad eccezione di quanto previsto all'art. 14 "Descrizione del rischio Attività dell'Assicurato" e successivo art. 22 - "Danni a cose di terzi";
- f) i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Tali danni sono tuttavia compresi in garanzia qualora siano provocati da un fatto improvviso e accidentale, nei limiti previsti al successivo art. 19 - "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento";
- g) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;

- h) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; se tuttavia tali danni sono conseguenti ad un sinistro indennizzabile sono coperti fino a concorrenza del massimale indicato nel successivo articolo;
- i) le responsabilità assunte dall'Assicurato in base ad un contratto, salvo il caso che tali responsabilità sussistano indipendentemente dall'esistenza del contratto medesimo.

L'assicurazione RCT e RCO non comprende inoltre:

- a) i danni verificatisi in connessione con trasmutazioni nel nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) i danni da amianto, campi elettromagnetici, organismi geneticamente modificati, atti di terrorismo o sabotaggio.

Art. 19 – Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

FRANCHIGIA ASSOLUTA: € 1.500,00 per qualsiasi sinistro, salvo quanto diversamente indicato per specifici ambiti di garanzia di seguito indicati.

Si conviene di applicare le seguenti franchigie:

- a) per danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni: franchigia assoluta € 1.000,00 per ogni mezzo danneggiato;
- b) per danni a veicoli di terzi o dipendenti trovantisi negli ambienti di proprietà o in uso all'Assicurato: franchigia assoluta € 1.000,00 per ogni veicolo danneggiato;
- c) per danni a cose di proprietà o in possesso dei dipendenti (esclusi i veicoli): franchigia assoluta € 1.000,00 per sinistro;
- d) per danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi: scoperto 10% per sinistro con il minimo di € 5.000,00;
- e) per danni da inquinamento accidentale: scoperto 10 % per sinistro con il minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 50.000,00 per sinistro;
- f) per tutti gli altri danni si conviene di inserire una franchigia assoluta di **€ 1.500,00**.

Si conviene di applicare i seguenti limiti di risarcimento:

- a) per danni a cose altrui da incendio di cose di proprietà o comunque detenute dall'Assicurato – ferma l'esclusione di cui al precedente art.18 "Esclusioni" – punto a): massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 3.000.000,00;
- b) per danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo: massimo risarcimento per sinistro € 3.000.000,00;
- c) per danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi: così come espressi al punto h) dell'art. 18 – "Esclusioni": massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 5.000.000,00.

Art. 20 - Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

SEZIONE III - CONDIZIONI AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI)

Art. 21 – Malattie professionali

L'assicurazione di cui al art. 15.c) "Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro" è estesa al rischio delle malattie professionali dei prestatori di lavoro dipendenti dal Contraente ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, o contemplate dal D.P.R. 9.6.1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni e interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originatisi dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte di rappresentanti legali dell'impresa;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalle data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti l'assicurato, ispezioni per le quali l'assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

L'assicurazione tuttavia conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

Art. 22 – Danni a cose di terzi

A parziale deroga dell'art. 18 – “Esclusioni” punto d) della presente Sezione, le garanzie di polizza si intendono estese alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati alle cose di terzi in consegna o custodia, oggetto delle attività descritte all'art.14 - “Descrizione del rischio Attività dell'Assicurato”, esclusi i beni oggetto di lavorazione e/o riparazione. Tale garanzia è prestata nell'ambito del massimale assicurato per danni a cose della Sezione RCT, con il massimo di € 150.000,00 per sinistro e previa detrazione di uno scoperto del 10% con i minimo € 5.000,00.

Art. 23 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione in favore dei dipendenti dell'Assicurato delle aziende consociate e/o collegate e/o partecipate e dei loro dipendenti.

Art.24 - Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati, strade, stazioni, piazzali e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.

La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e/o muffe tossici.

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture.

Art. 25 - Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi

L'Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art. 26 - Danni da incendio

L'Assicurazione vale anche per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Art. 27 - Cose in consegna e custodia

L'Assicurazione vale anche per i danni alle cose in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute.

Ferma restando diversamente previste , si intendono altresì esclusi i danni:

da incendio;

da mancato uso delle cose danneggiate;

alle cose di terzi costituenti strumento di lavorazione, se il danno si verifica durante l'impiego delle medesime;

subiti da cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate, salvo quanto diversamente previsto.

Art. 28 - Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate

L'Assicurazione vale anche per i danni alle cose di terzi sollevate per esigenze di carico e scarico sempreché i danni in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate movimentate nell'ambito delle sedi aziendali

Sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso delle cose danneggiate.

Art. 28 - R.C. del committente

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del C.C. nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro o altri incaricati, inclusi quelli verificatisi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed in tal caso è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino.

La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro:

alla guida di veicoli iscritti al P.R.A. all'Assicurato, di sua proprietà, in usufrutto o locazione;

non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

Art. 29 - Comodato, leasing e locazione

L'assicurazione è valida anche per la responsabilità dell'Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione, nolo e simili.

Premesso altresì che l'Assicurato può utilizzare beni di proprietà di terzi, in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, nolo e simili, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei beni medesimi.

Art. 30 - DANNI DA FURTO

A parziale deroga delle Norme Generali R.C.T., la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso terzi, a norma degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis del C.C., per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose, consegnate o non consegnate; la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per evento e per anno assicurativo pari ad EURO 200.000,00= , con una franchigia fissa di EURO 500,00=

Art. 31 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga delle Norme Generali RCT, la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.

Per "stabilimento" si intendono anche i vagoni ferroviari ed ogni installazione o complesso di installazioni volte, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a "Terzi" entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio; fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Compagnia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.

L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del limite di risarcimento per ogni sinistro indicato in polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Assicuratore.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.

Questa estensione di garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di EURO 5.000,00= per ogni sinistro, sino al massimo risarcimento previsto dalla polizza nella apposita sezione

SEZIONE IV – CONTEGGIO DEL PREMIO

Parametri e calcolo del premio

Si precisa che - il premio lordo anticipato per il periodo (31/12/2016 - 31/12/2017), pari ad € =====,== (euro =====/00) - rimane comunque acquisito dalla Compagnia e non è soggetto a regolazione del premio.

MODULO DI OFFERTA ECONOMICA

SCHEDA DI QUOTAZIONE

OGGETTO: procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo di RCT/RCO della Divisione infrastruttura ferroviaria in capo a Umbria Tpl e Mobilità SPA fino al 31.12.2017 + eventuale ulteriore annualità – CIG 68605500F6

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente per la carica a.....
via..... n.
in qualità di della Società Assicuratrice.....
con sede inc.a.p.via n.
telefono n. telefax n.
pec..... Codice Fiscale n. Partita I.V.A.
.....

DICHIARA

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sottoindicate, di esprimere la propria offerta economica

Composizione del riparto di coassicurazione

1. Società quota% Delegataria
2. Società quota% Coassicuratrice
3. Società quota% Coassicuratrice

OFFRE

Sezione RCT €= Unico.

Sezione RCO € 2.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per ogni persona.

Franchigia assoluta €=

17

La società

Il Contraente

Importo annuo lordo (in cifre): €.....=
Importo annuo lordo (in lettere):

SPECIFICA altresì, come stabilito dall'articolo 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, che i costi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro inerenti i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa inclusi in offerta complessivamente sono: **€.....= (in lettere)**

Data: _____.

TIMBRO E FIRMA DELL'IMPRESA

La società

Il Contraente
